

## REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/141 DELLA COMMISSIONE

del 5 febbraio 2021

**che proroga la deroga al regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio per quanto riguarda il divieto di pescare al di sopra di habitat protetti, la distanza minima dalla costa e la profondità minima per i pescherecci da traino provvisti dell'attrezzo denominato «gangui» operanti in talune acque territoriali francesi (Provence-Alpes-Côte d'Azur)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/94 <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 5, e l'articolo 13, paragrafi 5 e 10,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1967/2006 vieta la pesca con reti da traino, draghe, ciangioli, sciabiche da natante, sciabiche da spiaggia e reti analoghe sulle praterie di piante marine, in particolare, di posidonie (*Posidonia oceanica*) o di altre fanerogame marine.
- (2) Su richiesta di uno Stato membro, la Commissione può autorizzare una deroga al divieto stabilito all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1967/2006, purché siano soddisfatte le condizioni indicate all'articolo 4, paragrafo 5.
- (3) L'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1967/2006 vieta l'uso di attrezzi trainati entro una distanza di 3 miglia nautiche dalla costa o all'interno dell'isobata di 50 metri quando tale profondità è raggiunta a una distanza inferiore dalla costa.
- (4) Su richiesta di uno Stato membro, la Commissione può concedere una deroga al divieto stabilito all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1967/2006, purché siano soddisfatte le condizioni indicate all'articolo 13, paragrafi 5 e 9.
- (5) Una deroga all'articolo 4, paragrafo 1, e all'articolo 13, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1967/2006 per l'uso di pescherecci da traino provvisti dell'attrezzo denominato «gangui» in talune acque territoriali francesi (Provence-Alpes-Côte d'Azur) è stata concessa per la prima volta dal regolamento di esecuzione (UE) n. 586/2014 della Commissione <sup>(2)</sup>. Essa è stata applicata fino al 6 giugno 2017.
- (6) Una proroga di tale deroga è stata concessa dall'11 maggio 2018 all'11 maggio 2020 con il regolamento di esecuzione (CE) 2018/693 della Commissione <sup>(3)</sup>.
- (7) Il 25 ottobre 2019 la Commissione ha ricevuto dalla Francia la richiesta di prorogare di tre anni la suddetta deroga. Il 3 dicembre 2020 la Francia ha modificato la sua richiesta di proroga a due anni. Per giustificare il rinnovo della deroga la Francia ha fornito informazioni e dati scientifici, tra cui: una relazione di attuazione del piano di gestione da essa adottato il 13 maggio 2014 <sup>(4)</sup> ai sensi dell'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1967/2006, una mappatura aggiornata delle praterie di *Posidonia oceanica* nella zona di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2018/693 e una relazione di attuazione riguardante le misure rafforzate di controllo e monitoraggio.

<sup>(1)</sup> GU L 36 dell'8.2.2007, pag. 6.

<sup>(2)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) n. 586/2014 della Commissione, del 2 giugno 2014, che deroga al regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio per quanto riguarda il divieto di pescare al di sopra di habitat protetti nonché la distanza minima dalla costa e la profondità minima per pescherecci da traino provvisti dell'attrezzo denominato «gangui» operanti in talune acque territoriali della Francia (Provence-Alpes-Côte d'Azur) (GU L 164 del 3.6.2014, pag. 10).

<sup>(3)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2018/693 della Commissione, del 7 maggio 2018, recante deroga al regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio per quanto riguarda il divieto di pescare al di sopra di habitat protetti, la distanza minima dalla costa e la profondità minima per i pescherecci da traino provvisti dell'attrezzo denominato «gangui» operanti in talune acque territoriali della Francia (Provenza-Alpi-Costa Azzurra) (GU L 117 dell'8.5.2018, pag. 13).

<sup>(4)</sup> Arrêté du 13 mai 2014 portant adoption de plans de gestion pour les activités de pêche professionnelle à la senne tournante coulissante, à la drague, à la senne de plage et au gangui en mer Méditerranée par les navires battant pavillon français (Gazzetta ufficiale della Repubblica francese (JORF) n. 122 del 27.5.2014, pag. 8669).

